



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Documento di Osservazioni e Proposte

Audizione informale nell'ambito del "Decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

28 maggio 2021

Signor Presidente, Onorevoli Commissari,

un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato di dare il proprio contributo nell'individuazione dei possibili interventi migliorativi da considerare in sede di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

1. Premessa

Le misure del c.d decreto-legge Sostegni-bis, che si aggiungono a quelle per la progressiva riapertura delle attività d'impresa contenute nel c.d. decreto-legge Riaperture-bis, forniscono, nel complesso, elementi utili per la ripresa dell'economia e la tenuta delle imprese, pur nell'incertezza che caratterizza ancora la fase attuale.

Nella fase attuale è, infatti, necessario continuare a dare fiducia alla possibilità di recupero delle imprese **dando continuità agli interventi di sostegno**, nella prospettiva che presto, auspichiamo, potremo incrociare il vento favorevole della ripresa e passare dalla fase emergenziale ad una più tranquilla fase di programmazione degli investimenti e di valorizzazione piena, da parte del sistema economico e produttivo, dell'impegno assunto dal Governo nella programmazione del PNRR.

Per questo, **il provvedimento in oggetto si muove nella giusta direzione** di garantire un graduale *phasing out* dell'intervento pubblico, toccando la maggior parte dei capitoli essenziali.

Primo fra tutti, sul **fronte fiscale**, segnaliamo positivamente l'introduzione dei nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto con un impegno di spesa di oltre 15 miliardi di euro di risorse. In particolare, apprezziamo la possibilità di poter recuperare "a conguaglio" parte del minor risultato d'esercizio conseguito nel 2020 rispetto al 2019, con riconoscimento delle situazioni imprenditoriali che presentano maggiori costi fissi.

Positivo anche l'ampliamento del periodo di riconoscimento del credito imposta sugli affitti commerciali, così come la possibilità, più volte sollecitata da Confartigianato, di poter recuperare l'IVA immediatamente all'apertura delle procedure concorsuali e non dover attendere, come avviene oggi, la loro chiusura delle stesse, spesso a distanza di molti anni.

Anche sul **fronte del sostegno alla liquidità per le imprese**, è certamente apprezzabile la proroga della moratoria legale fino al 31 dicembre 2021, che tuttavia presenta alcune limitazioni alle forme tecniche ammesse e riguarda la sola quota capitale, così come positivo anche il giudizio sulla proroga al 31 dicembre 2021 della Garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, seppure con una lieve riduzione della percentuale di garanzia.

Sui temi del **lavoro** si valuta positivamente la volontà del Governo di incentivare la ripresa dell'occupazione con una riduzione del costo del lavoro utilizzando il contratto di rioccupazione, accompagnato da uno sgravio contributivo totale per la durata di 6 mesi e la misura che prevede il progetto individuale di inserimento volto a garantire l'adeguamento delle competenze del lavoratore con cui si riconosce l'importanza della formazione per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli di occupazione.

Positivo anche il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti.

Infine, Confartigianato vede con favore l'istituzione di un Fondo dedicato alla creazione di "Scuole dei mestieri" a livello territoriale e auspica che il decreto attuativo del Ministero del Lavoro, nell'individuare i criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse, tenga conto delle specificità proprie delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese diffuse sul territorio, tradizionalmente vocate a formare i mestieri del made in Italy.

2. Alcuni elementi del contesto economico

Il contesto in cui si inserisce il provvedimento in esame è caratterizzato da un miglioramento della situazione sanitaria. Mentre si consolida il trend della velocità di vaccinazione (al 25 maggio 2021 la quota di popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino è salita al 35,9%), i decessi Covid-19 scendono, nella media dei precedenti sette giorni, a 2,37 ogni milione di abitanti, un livello che non si registrava dalla fine di ottobre 2020.

Gli interventi di sostegno delle imprese sono necessari per mantenere l'economia italiana in un robusto sentiero di ripresa, dopo una recessione che nel primo trimestre del 2021 colloca il PIL ad un livello inferiore del 6,9% a quello del quarto trimestre del 2019, precedente allo scoppio della crisi. Italia, con Portogallo e Spagna, sono i paesi maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia.

Nelle recenti previsioni pubblicate nello Spring 2021 Economic Forecast della Commissione europea, per quest'anno si osserva un aumento del PIL del 4,2%, crescita che si consolida con un +4,4% nel 2022. **La ripresa è trainata dagli investimenti che nel 2021 segnano un aumento del 9,9%**, oltre tre punti superiore al +6,2% dell'Ue a 27, e più accentuata dell'aumento del 3,1% dei consumi privati. La crescita dell'accumulazione di capitale si conferma nel 2022 con un aumento dell'8,4%, a fronte del +5,4% dell'Unione europea.

Per raggiungere una elevata e diffusa propensione all'investimento va consolidata la fiducia delle imprese e vanno normalizzate le condizioni di gestione della finanza d'impresa, rispetto alla quale **il 34,5% delle micro e piccole imprese segnala seri problemi di liquidità almeno fino all'estate**. Vanno rapidamente bilanciati gli effetti di una crisi di intensità senza precedenti - in epoca di pace - dall'Unità d'Italia, che hanno colpito duramente le imprese e il lavoro indipendente. Sulla base dell'analisi statistica del Dipartimento delle politiche fiscali del Mef sulla fatturazione elettronica e del calo dell'export rilevato dall'Istat, si stima per il 2020 **una perdita di ricavi per le imprese italiane non inferiore a 400 miliardi di euro**. Secondo la quarta edizione della rilevazione sulle famiglie di Banca d'Italia pubblicata la scorsa settimana, **il 65% dei nuclei il cui capofamiglia è un lavoratore autonomo dichiara di avere difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese**, oltre 20 punti in più rispetto al periodo precedente la pandemia, entrambi i valori superiori alla media delle famiglie italiane (60% nuclei in difficoltà, 10 punti in più rispetto al pre-pandemia). La situazione del maggiore disagio dei lavoratori indipendenti viene confermata nell'indagine sulla soddisfazione dei cittadini pubblicata questa settimana dall'Istat, secondo la quale il giudizio sulla situazione economica personale nell'anno della pandemia è rimasto positivo per la maggioranza delle persone, ma è peggiorato tra i lavoratori autonomi.

Nel mercato del lavoro, tra febbraio 2020 e marzo 2021, a fronte di un calo dell'occupazione del 3,9%, il lavoro indipendente ha perso 345 mila occupati, pari al 6,6% in meno. Sul fronte della ripresa della **domanda di lavoro emergono segnali di reattività** da parte delle piccole imprese: l'analisi dei dati Unioncamere-Anpal evidenzia che a maggio 2021 le entrate previste dalle imprese sono 389.610, aumentando di 83.960 unità rispetto ad aprile 2021, **un incremento pressoché interamente (99,8%) dovuto alle 83.780 assunzioni previste nelle micro e piccole imprese**. Secondo l'analisi delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Banca d'Italia, nel settore delle costruzioni, dove l'88% degli addetti lavora in micro e piccole

imprese, le attivazioni nette dei primi quattro mesi del 2021 sono 61 mila, superiori del 50% alle 41 mila dello stesso periodo del 2019, anno pre-Covid-19.

Il Decreto legge Sostegni bis, combinato con le misure del DL 'Anticipo riaperture', può supportare le imprese nella ripartenza, pur in questa fase che presenta ancora elementi di incertezza, tra cui una escalation dei prezzi delle materie prime che ad aprile 2021 registra aumenti tendenziali del 33% (per le commodities non energetiche), coinvolgendo otto settori in cui operano 621 mila imprese.

Mantenere la vitalità del sistema produttivo, favorendo la propensione ad investire, è la condizione necessaria per generare quella maggiore crescita che garantisca la sostenibilità di lungo periodo del debito pubblico.

Sulla prospettiva di un buon andamento del flusso di investimenti **influiscono gli stimoli degli incentivi fiscali – quali credito di imposta per la transizione 4.0, detrazioni fiscali per ristrutturazioni e risparmio energetico e superbonus del 110%** - e un consolidamento sarà possibile con l'avvio degli **interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** finanziati con i fondi europei. Per dare piena attuazione agli interventi del Piano vanno implementati gli interventi di riforma - quali quelli su semplificazioni, fisco più leggero, codice appalti, giustizia civile – necessari per liberare tutte le energie di cui il sistema produttivo dispone, nella consapevolezza di dover ridurre un ampio ritardo. **L'Italia è in quinta posizione nell'Unione a 27 per carico fiscale sull'economia rilevato nel 2020** ma, **sulla base dell'ultima rilevazione di Eurobarometro della Commissione europea** (relativa a marzo 2021) **è "scivolata" all'ultimo posto in UE a 27 per grado di fiducia dei cittadini nei confronti dei servizi offerti dalla Pubblica amministrazione**: nel nostro Paese solo il 22% dei cittadini ritiene abbastanza o molto buoni i servizi pubblici, meno della metà della media Ue (46%). Nel ranking europeo l'Italia peggiora di una posizione rispetto all'estate 2020 quando, con il 25% di giudizi positivi, si collocava al penultimo posto davanti alla Grecia con il 24%.

3. Osservazioni in materia di interventi fiscali a favore delle imprese

In relazione al **contributo a fondo perduto**, previsto dall'articolo 1 del decreto legge, **si valuta in maniera positiva l'impianto generale del provvedimento** che sancisce il definitivo superamento dei codici ATECO che, nell'individuazione dei soggetti meritevoli del beneficio, contenuta nelle disposizioni disciplinanti i contributi a fondo perduto emanate alla fine del 2020, avevano

fortemente penalizzato, escludendole, molte attività che operano in filiera con soggetti costretti a chiusure o a drastiche riduzioni a seguito delle misure emanate per contenere la pandemia.

Si apprezza la scelta di prevedere **quattro modalità applicative differenziate** in relazione alle diverse casistiche, modalità che dovrebbero permettere di intercettare al meglio le difficoltà e i danni in termini di calo di fatturato e redditività che gli operatori economici hanno subito.

Con la **prima modalità** (commi da 1 a 4) viene assegnato un contributo automatico, pari al 100% di quello ricevuto da parte dei contribuenti che hanno fruito del bonus previsto dal primo decreto Sostegni (DI 41/2021). Si valuta positivamente tale scelta in quanto in grado di garantire tempestività nell'erogazione del contributo. Al riguardo, però, si richiede un rapido e tempestivo "sblocco" delle istanze che l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 1 del D.L. Sostegni, ha posto in "fase di controllo" in quanto solo in tal modo gli operatori potranno godere del nuovo contributo. Si evidenzia, inoltre, che la scelta di limitare il contributo a coloro che presentano un calo di fatturato di almeno il 30%, secondo una elaborazione condotta su un panel di 13 mila imprese amministrare da Associazioni territoriali di Confartigianato ha escluso dal contributo circa il 40% dei soggetti che registrano una caduta dei ricavi, ma inferiore alla soglia di ammissibilità al sostegno.

La **seconda modalità** (commi da 5 a 9) rappresenta un'integrazione del contributo automatico. La determinazione del contributo avviene seguendo i medesimi principi previsti dal contributo a fondo perduto del decreto-legge Sostegni, la platea dei beneficiari resta la medesima, cambiano però le condizioni di accesso in quanto, se dai calcoli del calo di fatturato, utilizzando un diverso riferimento temporale (1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019-31 marzo 2020), risulta un maggior importo di contributo, potrà essere presentata apposita istanza, da definirsi con provvedimento da parte dell'agenzia delle Entrate, per richiedere la differenza rispetto a quanto già in automatico liquidato. Al fine di evitare l'esclusione dal contributo per le attività economiche che pur presentando un calo di fatturato non raggiungono la "fatidica" soglia del 30% si propone l'introduzione di un *decalage* che permetta di godere del beneficio, seppur in misura più ridotta, a coloro che presentano un calo del fatturato fino ad almeno la metà di quello previsto.

La **terza modalità** (comma 10) interessa coloro che non hanno fruito del contributo del decreto Sostegni per la mancanza del requisito di accesso inerente ad esempio al calo minimo mensile di fatturato calcolato su base anno solare, condizione che invece, ora, si potrebbe avverare assumendo il nuovo periodo di riferimento (1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto 1° aprile 2019-31 marzo 2020). In tal caso, vengono previste percentuali più alte di ristoro rispetto al primo contributo a

fondo perduto Sostegni (90% se i ricavi e compensi sono non superiori a 100mila euro; 70% nella fascia compresa tra 100mila e 400mila euro; 50% nella fascia compresa tra 400mila e 1 milione di euro; 40% tra 1 e 5 milioni; 30% tra 5 e 10 milioni) e sarà necessario presentare una nuova istanza. Dal punto di vista equitativo, considerato che i soggetti ammessi a tale modalità di calcolo non hanno in precedenza fruito del contributo del decreto Sostegni andrebbe previsto un raddoppio delle originarie percentuali di intensità di aiuto quindi: 120% in luogo di 90%; 100% in luogo di 70%; 80% in luogo di 50%; 60% in luogo di 40% e 40% in luogo di 30%).

La **quarta e ultima modalità** disciplinata dai commi 16 e seguenti, abbandona per il calcolo del contributo il parametro del calo di fatturato per assumere quello reddituale (“peggioramento del risultato economico d’esercizio”). Il contributo spetterà solo nel caso in cui venga riscontrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Viene rinviato, per quanto riguarda parametri e criteri, ad un D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze. Al dato del peggioramento del risultato economico, dedotti gli importi dei vari contributi a fondo perduto riconosciuti per effetto dei decreti “Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni”, verrà applicata una percentuale (sempre definita con il D.M. citato) e tale risultato sarà il contributo spettante. Anche per tale ultima ipotesi è prevista la presentazione di una istanza telematica su modello predisposto dall’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data d’avvio della procedura, che si baserà su specifici campi delle dichiarazioni dei redditi previsti dal provvedimento direttoriale di approvazione dell’istanza. La possibilità di presentare l’istanza è subordinata a un invio anticipato del modello Redditi, entro il 10 settembre 2021. Tale termine, a ridosso del periodo feriale e in un periodo in cui per effetto della pandemia è ancora difficile assicurare adeguata consulenza alle imprese, difficilmente potrà essere rispettato: si chiede, pertanto, lo spostamento del termine di presentazione dei dichiarativi almeno al 30 settembre 2021. Si segnala che la presentazione dell’istanza potrebbe rivelarsi totalmente inutile in ragione del fatto che i limiti nel “peggioramento del risultato d’esercizio” saranno stabiliti solo successivamente alla presentazione della stessa.

Al fine di **semplificare gli adempimenti**, andrebbe:

- previsto che gli **importi dei precedenti contributi a fondo perduto** tutti erogati dall’ Agenzia delle entrate (da sottrarre dal contributo a conguaglio) **non debbano essere indicati nell’istanza** in quanto tale informazione è già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

- valutata la possibilità di **eliminare la previsione della presentazione dell’istanza** (che peraltro, come detto, potrebbe rivelarsi inutile) stabilendo che per tutti coloro che presenteranno le dichiarazioni reddituali entro il termine previsto (10 settembre 2021) l’Amministrazione finanziaria provvederà, sulla base dei criteri stabiliti dall’apposito D.M., al ricorrere delle condizioni, al riconoscimento del contributo a conguaglio.

Si segnala, inoltre, l’introduzione di un **ulteriore adempimento burocratico**: infatti con il comma 28 viene aggiunto all’articolo 1, comma 14, del DL 41/2021 l’obbligo di presentazione di una «autodichiarazione» con cui gli operatori economici – destinatari delle varie misure previste dal Quadro temporaneo Ue per le misure degli aiuti di Stato e introdotte dal nostro Paese nel corso del 2020 e 2021 – attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, tra cui il rispetto del limite complessivo degli aiuti. Al riguardo si evidenzia la necessità di valutare se tale ulteriore adempimento posto a carico degli operatori economici non possa essere evitato attraverso l’incrocio delle innumerevoli informazioni di cui la Pubblica Amministrazione dispone.

Si valuta positivamente (art. 2) la scelta di istituire un **“Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”** con una dotazione di **100 milioni di euro**. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del D.L. 73/2021 (26 maggio 2021). Si richiede tempestività nell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare criteri e modalità di accesso al contributo.

Esprimiamo apprezzamento anche per la disposizione (art. 3) che **incrementa di 100 milioni di euro il fondo**, istituito presso il Ministero del Turismo ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, con una dotazione iniziale pari 700 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di **potenziare il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici**.

E’ stata, inoltre, accolta la richiesta (art. 4), in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale, di **proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda**. Il Parlamento valuti la possibilità di attribuire il credito anche per i mesi di giugno e luglio agli operatori economici che hanno subito cali di fatturato allineando la disposizione a quanto previsto a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Inoltre, sempre in tema di **canoni di locazione**, al fine di evitare che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli

stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi ad immobili ad uso non abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente.

Positiva anche la possibilità riconosciuta (art. 18) di anticipare il **recupero dell'IVA** al momento di apertura delle procedure concorsuali senza attendere, come avviene ora, la chiusura delle stesse a distanza di parecchi anni. In particolare, il cedente/prestatore, in base alla modifica introdotta, ha diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data:

- in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale,
- oppure dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare,
- o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare

In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali la nuova norma consente un rapido recupero dell'IVA versata all'erario e non corrisposta al cedente/prestatore.

Il riconoscimento, anche per il 2021, del **credito d'imposta per la sanificazione** (art. 32), sulla falsariga di quello previsto dall'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, è una positiva scelta. Si valuta, anche alla luce della percentuale di credito effettivamente riconosciuto sulle spese sostenute nel 2020 che con uno stanziamento di 200 milioni di euro è stato pari al 15,6423%, assolutamente insufficiente lo stanziamento (200 milioni di euro) e la percentuale di aiuto (30%). Si suggerisce di incrementare lo stanziamento di almeno 400 milioni di euro in grado di garantire una percentuale di aiuto attorno al 40%.

Infine, appare quanto mai indispensabile **prorogare l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa**, prevista per il 1° settembre 2021: tali disposizioni, che hanno la finalità di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, presuppongono una situazione economica stabile. Diversamente, nel momento storico ed economico attuale, caratterizzato da una situazione a forte rischio di crisi generalizzata, l'entrata in vigore del nuovo Codice potrebbe comportare che molti organi di controllo societari e i creditori istituzionali si vedrebbero costretti ad effettuare

segnalazioni in relazioni ad attività che, seppur virtuose in una situazione economica stabile, rischiano di presentare indicatori anomali determinati dall'attuale contesto economico. Per tale motivo, è necessario procrastinare di un congruo periodo l'entrata in vigore del nuovo Codice, nell'auspicio che a tale data il contesto economico sia migliorato.

4. Osservazioni sugli altri interventi a sostegno delle imprese e della liquidità

Seguendo l'ordine delle misure contenute nel provvedimento, il nostro giudizio è certamente positivo relativamente all'articolo 3 con il quale viene incrementato di 100 milioni di euro per il 2021 il fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, per il **sostegno ai comuni a vocazione montana** che, distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tale proposito, a nostro avviso, sarebbe opportuno l'ampliamento del perimetro delle imprese beneficiarie **estendendolo anche alle imprese artigiane che si occupano di manutenzione di impianti e di comprensori sciistici**, compresa la gestione della neve.

Parimenti opportuna e benvenuta la norma (articolo 5) che proroga per il mese di luglio 2021 la misura prevista dall'articolo 5 del decreto legge 41/2021, che prevede la **riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

Con l'articolo 6, viene opportunamente istituito un fondo di 600 milioni di euro per coprire la **riduzione della TARI** da parte dei comuni nei confronti delle imprese sottoposte a restrizioni di apertura per l'emergenza COVID. La misura raccoglie una sollecitazione da tempo avanzata dalla nostra Confederazione e consente di coprire mancati sconti alle imprese da parte dei Comuni, rendendo esigibile quanto già deliberato ARERA del maggio 2020.

Anche le misure a sostegno del **settore turistico** di cui all'articolo 7 raccolgono una esigenza pressante delle imprese del settore, fortemente colpite dalla crisi Covid, con l'incrementato di 150 milioni di euro del fondo di sostegno per agenzie, tour operator, strutture turistiche, guide, città d'arte di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e l'istituzione di un ulteriore

fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. In questo ambito, tuttavia, come già da tempo sostenuto da Confartigianato, **dovrebbero essere ricomprese anche le imprese del trasporto di persone**, senza distinzione alcuna, ricomprendendo quindi taxi, ncc auto e autobus, rimuovendo l'ingiustificata limitazione ad oggi vigente riferita ai soli autobus turistici (come avvenuto nel primo decreto sostegni), poiché non è coerente con l'offerta che tutto il settore del trasporto persone mette in campo nelle dinamiche logistiche legate al turismo.

Valutazione positiva ed in direzione con quanto da noi richiesto, il prolungamento disposto dall'articolo 8 per l'anno in corso, e con il termine del 31 dicembre 2021, del contributo, nella forma di **credito d'imposta** del 30 per cento calcolato sul valore delle **rimanenze finali di magazzino**. A questo proposito, tuttavia, deve essere rilevato che per le imprese interessate dal provvedimento - soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) -, lavorando per stagionalità, si troveranno con un disavanzo che si estenderà anche (almeno) ai primi sei mesi del 2022, causato dal prolungarsi del calo dei consumi. Pienamente positivo, invece, l'incremento delle risorse destinate alla misura, rimarcando la necessità che parte di questa non abbia limiti minimi e auspicabilmente sia destinata alle micro e piccole imprese.

Condivisibile l'intervento di ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2021, della sospensione, già prevista sino al 30 aprile, delle attività di riscossione mediante ruolo (articolo 9) della "Plastic tax", che raccoglie una delle proposte già avanzate da Confartigianato nella fase di conversione in legge del DL Sostegni (DL 41/2020).

La valutazione di Confartigianato è invece negativa per quanto riguarda la norma (articolo 11) che incrementa la **dotazione dei Fondi per l'Export**, laddove esclude dai cofinanziamenti a fondo perduto le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che, invece, dovrebbero essere fatte salve per le PMI, come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, nelle richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, così, sempre per le PMI, dovrebbe permanere l'attuale intensità di aiuto del 50

per cento a fondo perduto per gli investimenti delle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale.

Sul fronte delle **misure di sostegno alla liquidità per le imprese**, positiva l'introduzione di un nuovo **strumento di garanzia pubblica di portafoglio** (articolo 12) attraverso il Fondo centrale di Garanzia, volto a raccogliere nuovi finanziamenti di medio-lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% sia finalizzato a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per prevenire difficoltà legate alla disponibilità di liquidità che possano compromettere le prospettive di ripresa delle imprese, implementando e potenziando l'attuale schema della garanzia per portafogli già sperimentata dal Fondo; così come appare sicuramente un positivo intervento di razionalizzazione delle misure di sostegno pubblico **l'attribuzione in esclusiva a SACE S.p.A. (articolo 13) della garanzia per le operazioni relative alle imprese "diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499** (c.d. mid-cap), anche se tale prescrizione, non accompagnata da una norma che fa salva la concessione della garanzia del Fondo Centrale per le PMI in virtù del regime previgente per quelle imprese che abbiamo in corso l'istruttoria alla data di entrata in vigore del Decreto-legge, costringendo le stesse, salvo correttivi auspicabili in corso di conversione in legge, a ripresentare ad altro soggetto la richiesta di garanzia.

Comprensibili e condivisibili gli interventi di parziale superamento delle misure emergenziali anti-Covid in deroga alla **disciplina in materia di aiuti di Stato**, attraverso la previsione di un graduale *décalage* delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività, attraverso l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo massimo garantito, per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, nonché il ripristino, per le altre forme di garanzia, dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%, a partire dal 1° luglio 2021. La scelta di un intervento di minore dimensione rispetto alle anticipazioni circolate prima della emanazione del provvedimento, infatti, dimostrano la ragionevolezza del legislatore che è intervenuto in misura non fortemente penalizzate per le imprese. Su questo fronte, peraltro, è auspicabile che possa tornare a funzionare fisiologicamente la complementarietà della garanzia pubblica con le altre forme di garanzia privata.

Buona la previsione di cui all'articolo 14 di un **regime di tassazione agevolata per gli apporti di capitale di rischio** effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start-up innovative, anche se, a nostro avviso, la misura dovrebbe essere estesa ad

altre fattispecie parimenti meritevoli di agevolazione, quali ad esempio le situazioni coinvolte da ricambio generazionale.

Accogliamo con soddisfazione la **proroga fino al 31 dicembre 2021 della moratoria su tutte le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 15 2020, n. 27**, (articolo 16) anche se limitatamente alla sola quota capitale, al fine di costruire un sistema di fuoriuscita graduale delle misure di sostegno, con l'auspicio che possano essere completate presto le procedure per l'ottenimento della prevista autorizzazione della Commissione europea.

Da ultimo, positiva la misura di cui all'articolo 20 con cui concessa la possibilità anche ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro di compensare in unica soluzione il **credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi**. Nell'ambito delle agevolazioni previste per il sostegno agli investimenti, parrebbe auspicabile intervenire, in questa sede, con la previsione di un rifinanziamento di almeno 500 mln di euro della cosiddetta Nuova Sabatini, le cui risorse sono in via di esaurimento.

5. Osservazioni sulle misure in materia di lavoro ed occupazione

In merito al **contratto di rioccupazione** (articolo 41), accompagnato da uno sgravio contributivo totale per la durata di 6 mesi, Confartigianato valuta positivamente la volontà di **incentivare la ripresa dell'occupazione attraverso una riduzione del costo del lavoro**: il reinserimento lavorativo dei soggetti in stato di disoccupazione è infatti cruciale nell'ottica del più generale obiettivo del rilancio dell'economia, anche alla luce delle conseguenze che l'emergenza sanitaria ha finora prodotto sui tassi di occupazione.

Va, tuttavia, sottolineato come il carattere sperimentale della misura, che opera fino al 31 ottobre 2021, non consente alle imprese una pianificazione efficace delle scelte di investimento e di riorganizzazione: per tale ragione, se si vuole uscire dalla logica emergenziale è **necessario introdurre una misura di carattere strutturale e di semplice gestione**, che restituisca fiducia alle imprese e permetta alle stesse di programmare i nuovi ingressi in un'ottica di più ampio respiro.

La norma, inoltre, prevedendo un progetto individuale di inserimento volto a garantire l'adeguamento delle competenze del lavoratore, riconosce l'importanza della formazione e delle

competenze quali strumenti per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli di occupazione.

In tale ottica si evidenzia, tuttavia, la **necessità di incentivare il ricorso all'apprendistato**, sia quello duale che quello professionalizzante, quale strumento necessario a far fronte alle difficoltà delle imprese a reperire manodopera qualificata e quale canale di ingresso privilegiato nel mondo del lavoro.

Positivo il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti previsto dall'articolo 47.

Come anticipato dai provvedimenti amministrativi già assunti dall'Inps, è stata, infatti, inserita nel decreto-legge una disposizione che fa slittare al 20 agosto 2021 il versamento della prima rata dei contributi 2021 dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, artigiani e commercianti. La disposizione di rinvio si è resa necessaria a causa del ritardo nell'emanazione del decreto interministeriale attuativo dell'esonero parziale dei contributi per i lavoratori autonomi e professionisti, stabilito dalla Legge di Bilancio 2021.

L'intervento consente quindi l'applicazione dello sgravio fin dalla prima rata contributiva, concedendo inoltre alle imprese il tempo necessario per accedere all'agevolazione.

Confartigianato vede, infine, con molto favore l'istituzione di un **Fondo specificatamente dedicato alla creazione di "Scuole dei mestieri"** a livello territoriale (articolo 48), con la previsione di uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2021 destinato all'istituzione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Scuole dei mestieri nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio.

Infatti, tradizionalmente l'impresa artigiana ha formato generazioni di lavoratori ai mestieri che hanno fatto grande il nostro Made in Italy nel mondo. L'impresa artigiana ha un forte legame con le vocazioni territoriali, spesso molto specifiche, e per la sua peculiare struttura organizzativa ha la capacità di trasmettere saperi e competenze legate al mondo del lavoro.

Attenzione quindi ad un approccio che privilegi una certa dimensione e tipologia di impresa: i termini utilizzati nella legge: "sistema industriale nazionale" o "settori di specializzazione industriale del territorio", possono infatti ingenerare equivoci.

Le risorse, infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, sono preordinate al finanziamento iniziale di tale azione di sistema finalizzata a rafforzare e innovare l'intero comparto produttivo italiano, agendo direttamente sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di professionalità manifestato dalle imprese.

Confartigianato auspica, pertanto, che il decreto del Ministero del Lavoro, che dovrà essere emanato entro 60 giorni, nell'individuare i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse tenga conto del nostro tessuto imprenditoriale fatto da imprese artigiane e PMI fortemente diffuse sul territorio ed espressione delle sue specifiche vocazioni.